

Milano, il 12 marzo 1817.

## CIRCOLARE

*Alle Imperiali Regie Delegazioni provinciali,*

*Alle Congregazioni provinciali,*

*Agli Imperiali Regj Cancellieri del Censo,*

*Alle Deputazioni all'amministrazione comunale.*

**L**E domande fatte da alcuni Deputati amministratori comunali e da alcuni Agenti comunali per ottenere gli articoli di Cancelleria hanno chiamata l'attenzione dell'I. R. Governo intorno agli uffici delle une e degli altri; e l'esagerazione di alcune di tali domande, specialmente per parte degli Agenti comunali, gli ha fatto comprendere, come, male interpretando le Istruzioni annesse alla Notificazione del dì 12 d'aprile del 1816, abbiano essi creduto di poter esercitare un'autorità che non debbono e non possono avere.

Gioverà dunque che le Imperiali Regie Delegazioni provinciali si affrettino a far eseguire le mentovate Istruzioni, seguendo lo spirito con cui furono dettate; quello cioè di semplificare l'amministrazione dei Comuni per modo ch'essa sia finalmente ridotta nei confini che l'erano segnati dalla Riforma 30 dicembre 1755, secondo le Superiori intenzioni spiegate nel § 2.° della Sovrana Patente del dì 12 di febbrajo del 1816.

E per incominciare dalle *Deputazioni all'amministrazione comunale*, le loro incumbenze non potranno essere che di lieve momento, quando gli Imperiali Regj Cancellieri del Censo desistano dall'opprimerle (come accade in alcune Province) con Circolari che si vanno susseguendo senza interruzione anche per cose di poca importanza, e, ciò che è più, non riguardanti spesso per nulla gl'interessi comunali. I Cancellieri debbono persuadersi che la *Superiore ispezione che essi hanno sopra i Comuni* in virtù del § 10 della Sovrana Patente 7 aprile 1815, è, per lo stesso paragrafo, *dipendente dalla rispettiva I. R. Delegazione*; che ad essi non appartiene la *diretta esecuzione delle leggi politiche*, ma *invigilano* (§ suddetto) perchè sieno adempiute: ciò che è pure confermato dall'art. 154 delle Istruzioni 12 aprile. Conseguentemente i Cancellieri



non debbono carteggiare con le Deputazioni, se non ne vengono particolarmente incaricati dalle II. RR. Delegazioni, eccetto il bisogno vero ed assoluto; poichè in via ordinaria, potendosi differire le comunicazioni, saranno queste fatte alle Deputazioni allorchè essi dovranno recarsi alle adunanze dei Consigli comunali o dei Convocati generali, od allorchè essi si trasferiranno nei Comuni del loro Distretto per gli oggetti ai quali si riferisce l'art. 217 delle Istruzioni 12 aprile. La corrispondenza delle Deputazioni verrà quindi ad essere minima, e minime saranno pure le loro spese d'ufficio, le quali, giustificate che siano, potranno, previe le debite approvazioni, essere pagate col fondo di riserva che sarà stato assentito nel conto preventivo, quando la tenuità di esse non faccia sì che i Deputati amministratori comunali rinuncino a chiederne il rimborso.

Di maggiore considerazione per altro possono essere soggetto le incumbenze degli Agenti comunali. Sia che realmente abbiano ricevute facoltà dalle Magistrature provinciali o dai Cancellieri del Censo; sia la non curanza di varie Deputazioni; sia la novità del sistema: il fatto sta che ad essi sono indirizzate le corrispondenze; ch'essi si sottoscrivono pei Deputati; che certificano le firme di questi; che pubblicano atti d'ufficio in nome proprio. In somma in più Comuni gli Agenti si sono trasformati in vera Autorità locale. Le II. RR. Delegazioni faranno che cessi questo disordine; avvertendo che la *diretta corrispondenza che gli Agenti hanno col Cancelliere del Censo* in forza dell'art. 192 delle Istruzioni 12 aprile, è subito dall'articolo medesimo limitata a ricevere da lui le leggi e gli ordini da pubblicarsi nel Comune, a trasmettergli l'attestato della loro pubblicazione fatta dal Cursore &c. &c.; giacchè se per una parte non debbonsi occupare i Deputati amministratori in cose di mero ordine, per l'altra la ragione di una tale corrispondenza si trova nell'obbligo che hanno gli Agenti di custodire (art. 107) *gli esemplari delle Leggi e dei Regolamenti, non meno che le scritture che loro vengono rilasciate dal Cancelliere per le giornaliere occorrenze.*

Nè bisogna dimenticare che gli Agenti comunali non sono che impiegati delle Deputazioni, nominati da esse (art. 97 delle Istruzioni 12 aprile), dipendenti da esse; che se, come obbligati (art. 101) ad abitare in luogo, esercitano le incumbenze dei Deputati, ciò non è che nel caso che questi (art. 96) *non fossero uniti*, cioè quando per qualche accidente essi non si trovassero in luogo, o non potessero radunarsi almeno in due per dare le disposizioni che si rendessero necessarie; dovendosi la Deputazione considerare, come è in fatti, per l'Autorità



permanente locale. E ciò è tanto vero, che se per gli affari urgenti di militare servizio gli Agenti possono al momento operare da sè, debbono *ragguagliarne i Deputati o i loro Sostitui, e dipendere da questi (art. 104) in tutto ciò che ammette ritardo.*

Da tutto questo consegue che qualunque atto da pubblicarsi od emanarsi dall'Autorità locale, lo debb' essere (salvo le ispezioni che si competono ai Cancellieri del Censo) in solo nome delle Deputazioni all'amministrazione comunale; che le corrispondenze d'ufficio debbono tenersi con le Deputazioni, e con l'indirizzo a queste e non all'Agente, il quale non è che un mezzo (art. 214) che serve alla *immediata relazione* tra i Cancellieri e le Deputazioni; che l'aprire le lettere appartiene al primo Deputato, ed in mancanza di questo o del suo Sostituto, al secondo o terzo Deputato od ai loro Sostituti; e non deesi permettere all'Agente di aprirle egli stesso, se non quando manchino tutti questi.

Ma l'avere così ristretti nei loro limiti naturali gli ufficj degli Agenti comunali non assolve già questi da quanto è loro ordinato dagli articoli 108 e 109 delle ricordate Istruzioni; imperciocchè, come sarebbe obbligo di qualunque pubblico impiegato, essi dovranno continuare a dare ai Cancellieri del Censo tutte le notizie ed informazioni delle quali fossero richiesti: ciò che potranno fare (escluse le cose urgenti, per le quali le loro risposte saranno sollecite a norma delle circostanze) nelle non infrequenti occasioni che dovranno recarsi al Capoluogo del Distretto.

Ed ecco che pochi essendo per tal modo i casi nei quali in generale gli Agenti comunali debbano operare da soli, di poco rilievo saranno pure le spese per essi occorrenti, le quali o potranno soddisfarsi, come quelle d'ufficio delle Deputazioni, col fondo di riserva, od essere ad essi compensate nel salario, il cui assegnamento dovrà proporzionarsi alle loro fatiche; ed obbligati così gli Agenti a dipendere dagli ordini dei Deputati, sarà meno difficile, che non è presentemente, il rinvenire nei Comuni (ove pel già citato articolo 101 delle Istruzioni 12 aprile 1816 debbono essi assolutamente dimorare) chi sia capace di sostenerne gli ufficj.

IL CONTE DI SAURAU,  
GOVERNATORE.

P. DE CAPITANI, *Consigliere.*



permanente locale. E ciò è tanto vero, che se per gli affari urgenti  
di militare servizio gli Agenti possono al momento operare da soli,  
debbono rassegnarsi a dipendere da questi (art. 104) in tutto ciò che rimane ritardato.

Da tutto questo consegue che qualunque atto da pubblicarsi od emanarsi  
dall'Autorità locale, lo debb' essere (salvo le ispezioni che ai com-  
petono ai Cancellieri del Tesoro) in solo nome delle Deputazioni.  
All'amministrazione locale, che le corrispondenze d'ufficio debbono  
tenersi con le Deputazioni, e con l'indicare a queste e non all'Agente,  
che serve alla immediata rela-  
zione tra i Cancellieri e le Deputazioni; che l'aprire le lettere appartiene  
al primo Deputato, ed in mancanza di questo o del suo Sostituto, al  
secondo o terzo Deputato od al loro Sostituto; e non deesi permettere  
all'Agente di aprire egli stesso, se non quando manchino tutti questi.  
Ma l'avere così fissati nei loro limiti naturali gli uffici degli Agenti comu-  
nali non assolve gli stessi da quanto è loro ordinato dagli articoli  
108 e 109 delle ricordate Istruzioni; imperciocchè, come sarebbe ob-  
bligo di qualunque pubblico impiegato, essi dovranno continuare a  
dare ai Cancellieri del Tesoro tutte le notizie ed informazioni delle  
quali fossero richiesti: ciò che potranno fare (esclusa le cose urgenti,  
per le quali le loro risposte saranno soggette a norma delle circostanze)  
nelle non infrequenti occasioni che dovranno recarsi al Capoluogo del  
Distretto.

Ed ecco che pochi essendo, per tal modo i casi nei quali in generale  
gli Agenti comunali debbono operare da soli, di poco rilievo saranno  
pure le spese per casi occorrenti, le quali o potranno soddisfarsi, come  
quelle d'ufficio delle Deputazioni, col fondo di riserva, od essere ad  
essi compensate nel salario, il cui assegnamento dovrà proporzionarsi  
alle loro fatiche; ed obblighi così gli Agenti a dipendere dagli ordini  
dei Deputati, sarà meno difficile, che non è presentemente, il rinvenire  
nei Comuni (ove pel già citato articolo 101 delle Istruzioni 12 aprile  
1816 debbono essi assolutamente dimorare) chi sia capace di soste-  
nere gli uffici.

IL CONTE DI SAURAU,  
GOVERNATORE.

R. DE CAPITANI, Consigliere.



Milano, il 19 novembre 1817.

L' I. R. DELEGAZIONE PROVINCIALE

*Agli II. RR. Cancellieri censuarj,*

*Alle Congregazioni municipali,*

*Alle Deputazioni all' amministrazione comunale.*

*Fu proposto il dubbio, se la spesa di carta e stampa dei quinterneti di esazione dell' imposta prediale sia compresa nell' assegnamento fisso accordato ai Cancellieri censuarj, ed in caso affermativo, se essi Cancellieri dovevano provvedere i quinterneti anche pei Comuni aventi Consiglio, ai quali dall' articolo 71 delle Istruzioni annesse alla governativa Notificazione 12 aprile 1816 è accordato un Ufficio proprio.*

*Sopra tale dubbio l' I. R. Governo ha dichiarato che tutte le spese occorrenti ad una Cancelleria sono calcolate nell' assegnamento fisso, escluse unicamente quelle per le copie delle petizioni di trasporto e pei monitorj, i di cui esemplari verranno come in passato spediti dall' I. R. Amministrazione generale del Censo; ben inteso del resto che le poche spese per oggetto di cancelleria che possono occorrere alle Deputazioni ed agli Agenti comunali rimarranno a carico parziale dei Comuni stessi, giusta la Circolare 12 marzo p.° p.°, N.° 4487-829, per cui i Cancellieri non sono tenuti a far loro alcuna somministrazione di tali articoli.*

*Ma tutti gli oggetti che occorrono ai Cancellieri per l' esercizio delle incumbenze loro affidate si ritengono a carico dell' assegnamento fisso, e quindi anche la spesa de' quinterneti d' esazione delle imposte prediali e comunali, nulla influendo riguardo ai Cancellieri stessi che i detti quinterneti abbiano a servire per l' esazione nei Comuni aventi ufficio proprio, se anche per questi corre loro l' obbligo di formare i quinterneti medesimi.*

*Fatto riflesso per altro che i Comuni aventi Consiglio per la circostanza appunto che hanno un ufficio proprio non concorrono a formare l' assegnamento ai Cancellieri, si trova giusto di chiamarli a contribuire per la spesa dei quinterneti, che altrimenti verrebbe indebitamente per*



Milano, 11 19 novembre 1817.

## L. I. R. DELEGAZIONE PROVINCIALE

Agli II. RR. Cancellieri censuarij,

Alle Congregazioni municipali,

loro sostenuta dagli altri Comuni e dallo Stato. La misura di tale concorso dovrà limitarsi alla metà dell'importo dei quinternetti che occorrono per ciascun Comune, ritenendosi tale proporzione corrispondente alla spesa che dovrebbero sostenere quando si formassero dei quinternetti separati per le sole sovrimposte comunali.

Mentre pertanto questa Delegazione provinciale trova necessario di comunicare colla presente agl' II. RR. Cancellieri censuarij, alle Congregazioni municipali ed alle Deputazioni comunali le sopradette superiori dichiarazioni per la dovuta loro intelligenza e norma, vengono i primi, cioè i signori Cancellieri dei distretti nei quali esistono Comuni aventi Consiglio, invitati a voler istituire sui premessi dati il calcolo della somma che dovrebbe contribuire annualmente ciascuno dei detti Comuni, onde l' I. R. Governo possa determinare definitivamente la misura di tale concorso, al qual effetto è necessario che il conto contenga la dimostrazione che lo rende attendibile.

L' I. R. VICEDELEGATO,

SCACCABAROZZI.



# Legnano

loro sostenuta dagli altri Comuni dello Stato. La misura di tale con-  
corso dovrà limitarsi alla metà dell'importo dei sussidii che occor-  
rono per ciascun Comune, ritenendosi tale proporzione corrispondente  
alla spesa che dovrebbe sostenerlo quando si formassero dei quindici  
sette separati per le sole scimmie comunali.  
Mentre pertanto questa Delegazione provinciale trova necessario di comu-  
nicare colla presente agli Ill. R.R. Cancellieri comunali, alle Congrega-  
zioni municipali ed alle Deputazioni comunali le sopraddette importanti  
dichiarazioni per la dovuta loro intelligenza e notizia, ringrazio i primi  
cioè i signori Cancellieri dei distretti nei quali esistono Comuni, e del  
Consiglio, invitati a voler istituire il premiato dal calcolo della somma  
che dovrebbe contribuire annualmente al servizio dei dotti Comuni, onde  
l'I. R. Governo possa determinare definitivamente la misura di tale  
contributo, al qual effetto è necessario che si continui la dimo-  
strazione che lo rende attendibile.

L. I. R. VICEDelegato

SCACCABAROZZI



Milano, il 27 ottobre 1817.

*Agl' II. RR. Cancellieri del Censo ,  
Alle Deputazioni all' amministrazione comunale.*

**E**giunto a notizia dell' I. R. Governo che possa essere soggetto d'alcuni dubbj il modo di mandare ad effetto la disposizione contenuta nel circolare Decreto 22 luglio p. p., n.°  $\frac{15339}{2645}$ , già comunicato agl' II. RR. Cancellieri censuari colla circolare Ordinanza di quest' I. R. Delegazione 18 successivo agosto, n.°  $\frac{15783}{2151}$ , in punto alla competenza dei mezzi di trasporto da fornirsi dai Comuni ai Cancellieri medesimi.

L' essersi ivi espressamente dichiarato che rimane escluso ogni compenso in danaro ( qualora non trattisi di affari di privati ) non lascia più luogo a dubitare che non sarebbe lecito ai Cancellieri di stabilire colle rispettive Deputazioni comunali alcuna convenzione, della quale non si saprebbe riconoscere il bisogno, dovendo le Deputazioni provvedere di volta in volta il Cancelliere degli occorrenti mezzi di trasporto in natura, esclusa ogni altra sostituzione. Ed a tale effetto converrà che le II. RR. Deputazioni prendano cogl' II. RR. Cancellieri gli opportuni concerti, ai quali dovranno i Cancellieri stessi prestarsi, onde stabilire d' accordo i giorni e le ore dell' andata e del ritorno dai diversi luoghi.

L' intenzione dell' I. R. Governo fu ed è quella di esimere i Cancellieri da ogni spesa indispensabile per tale oggetto, e da qualunque obbligazione potessero all' uopo contrarre verso i particolari, ma non mai di accordar loro nemmeno indirettamente la facoltà di formarsi un nuovo assegnamento a carico dei Comuni, la qual cosa, siccome affatto contraria alle viste dell' I. R. Governo, non potrebbesi riconoscere che come un grave abuso.

Qualunque convenzione, qualunque concerto si fosse pertanto preso dai Cancellieri colle Deputazioni comunali, per ordine dell' I. R. Governo è dichiarato nullo: si avvertano su di ciò gl' II. RR. Cancellieri censuari e le Deputazioni comunali per rispettiva loro norma, dovendo altresì ritenere i primi che ogni qual volta loro occorra il bisogno d' alcun mezzo di trasporto, a tempo opportuno porgeranno preventivo avviso alla sottoposta Deputazione comunale, a cui incumbe di somministrarli.



Milano, il 27 ottobre 1817.

Ag. II. RR. Cancellieri del Censo.  
Alle Deputazioni all'amministrazione comunale.

*In tale guisa, mentre ai Comuni è lasciata la facoltà di provvedere a tal servizio in quel modo che troveranno il più acconcio ed il più economico, rimarrà loro tolto ogni pretesto per esimersi dalla richiesta somministrazione, restando con ciò anche prevenute le Deputazioni che quando vi mancassero, saranno tenuti responsabili del proprio i signori Deputati delle spese che il Cancelliere censuario fosse stato costretto d'incontrare.*

L' I. R. VICEDELEGATO,  
**SCACCABAROZZI.**



1163

La tale guida, mentre in Council è lasciato la facoltà di procedere a tal  
servizio in quel modo che riterrà a li più opportuno ed a più economico  
servizio loro talia ogni prezzo per esonerare dalla richiesta razionalizza-  
zione, restando con ciò anche presentate le Deputazioni che quando in  
man mano, saranno senza responsabilità del proprio i signori Deputati delle  
epere che il Cancelliere commissario fosse stato costretto d'incontrare.

IL VICEDELEGATO  
SCACCABAROZZI